



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 13 marzo 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Anna Scifoni, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(130) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CAZZOLA (Presidente Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA' BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)
Il procedimento

Con provvedimento del 20 dicembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Alfredo Cazzola, Presidente della Soc. Bologna per violazione dell'art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall'art. 4, commi 1 e 3 del CGS (trasfusi nell'art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d) del vigente CGS) per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nella parte motiva dell'atto di deferimento, espresso giudizi lesivi delle istituzioni federali nel loro complesso e per avere negato o messo in dubbio l'imparzialità degli ufficiali di gara.

Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Bologna ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del CGS (trasfusi nell'art. 4 e 5 del vigente CGS) per responsabilità diretta, in ordine a quanto ascritto al suo Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via preliminare, di essere sentiti a mezzo dei propri difensori; nel merito, in via principale, il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito per improcedibilità dell'azione disciplinare; nel merito, in via subordinata, di essere condannati a pena contenuta, attese le attenuanti della continuazione e della collaborazione. Nel merito evidenziano, innanzitutto, l'improcedibilità dell'azione disciplinare, dal momento che le dichiarazioni *de quibus*, indubbiamente lesive dell'immagine delle istituzioni federali, tuttavia sarebbero maturate nel medesimo contesto "*disciplinarmente rilevante e (temporalmente coincidente) che avrebbero costituito il presupposto di fatto*" per il quale il Sig. Cazzola sarebbe già stato condannato dal Giudice Sportivo a 6 mesi di inibizione (cfr. C.U. 368 del 22 maggio 2007), con la conseguente applicazione del principio processual-penalistico del *ne bis in idem*. In via meramente subordinata, si chiede comunque il riconoscimento della ricorrenza delle attenuanti della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, del codice penale, nonché della collaborazione offerta dall'incolpato alle indagini ex art. 24 CGS.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Cazzola alla

sanzione della inibizione di giorni 15 e dell'ammenda di € 50.000,00, nonché la condanna alla sanzione € 50.000,00 di ammenda per la Soc. Bologna.

Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di cui alla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni in essa rassegnate.

I motivi della decisione

In via preliminare deve respingersi l'eccezione di duplicazione del giudicato (*ne bis in idem*), avanzata dalla parte ricorrente, atteso che le dichiarazioni rese dal signor Cazzola, lesive degli organi federali, seppur prossime rispetto ai fatti già oggetto di condanna da parte del Giudice sportivo (6 mesi di inibizione, cfr. C.U. 368 del 22 maggio 2007) sono state comunque manifestate in luoghi e nei confronti di soggetti diversi.

Invero, il Cazzola è stato precedentemente sanzionato per la condotta tenuta durante la partita e sul campo nei confronti degli Ufficiali di gara, laddove l'azione disciplinare, che ha introdotto il procedimento disciplinare *de quo*, riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese alla stampa e riportate sui maggiori quotidiani sportivi.

Nel merito, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Cazzola rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Bologna-Brescia del 19 maggio 2007 siano meritevoli di censura, in quanto contenenti giudizi lesivi della immagine e della reputazione delle Istituzioni federali nel loro complesso e per aver negato o messo in dubbio l'imparzialità degli ufficiali di gara.

E' giurisprudenza costante di questa Commissione che il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, trovando un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, talchè non possono tollerarsi attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale, non collegati al fatto cui ci si riferisce. Parimenti non risultano consentite le generiche contumelie, ingiurie ed insinuazioni di carattere vago, volte al mero discredito dei destinatari.

L'orientamento di questa Commissione si è consolidato nell'affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall'altro lato tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive.

Le espressioni utilizzate dal Cazzola, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle istituzioni federali e della imparzialità degli ufficiali di gara.

A sostegno si osserva, che frasi come "*Oggi abbiamo tutti assistito ad un evento che nulla ha a che fare con lo sport: un evento alterato da dinamiche gestite dalla terna arbitrale e che fanno riferimento ad un sistema mediatico, televisivo, organizzativo ed arbitrale che ha stabilito forse fin dall'inizio dell'anno cosa sarebbe dovuto succedere*". "*Io ho letto le pagine e tutte le dichiarazioni delle indagini di Calciopoli ... a me pare di vedere nei fatti quotidiani quello che ho letto un anno e mezzo fa La decisione è che ci siano tre società che vadano in Serie A senza play off: questo è l'obiettivo*". "*Adesso, secondo me, continua ad esistere questa situazione, con la differenza che quest'anno il sistema si è concentrato sulla Serie B: Il sistema, di cui non so chi ne faccia parte, è intervenuto anche in quel contesto, evidentemente*". "*In questo paese esiste un sistema arbitrale non so chi lo orienta*". "*In serie B abbiamo visto un sistema a fasce che è stato attivato e che ha dato tutte quelle condizioni per concordare e stabilire quali fossero le squadre che in qualche modo devono andare in serie A e quelle no*". "*C'era un'associazione a delinquere di 8/9 arbitri, assistenti, giornalisti, federazione, associati, che non è stata smantellata*" (riportate negli allegati di cui alla Relazione del Collaboratore dell'Ufficio

Indagini depositata in data 14 dicembre 2007, Prot. n. 1700, presso la Procura Federale) esorbitano dall'ambito di operatività della scriminante, per l'intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell'altrui reputazione, mediante lo strumento della subdola insinuazione.

Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

In merito, si conferma che le eventuali contestazioni devono, comunque, essere rese in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa, i media radio-televisivi e mediante pubblicazione su siti internet (e non in una sede istituzionale).

L'estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Cazzola in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta.

Deve comunque riconoscersi la continuazione fra i fatti contestati stante l'evidente collegamento temporale e finalistico, fra l'atteggiamento mantenuto nei confronti degli Ufficiali di gara e quanto espresso nei confronti degli organi di stampa.

Considerando la condotta processuale ed il vincolo della continuazione fra i fatti contestati, appare equa l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 25.000,00, stante l'assenza di rettifiche intervenute nell'immediatezza dell'addebito contestato nonché del ruolo di responsabilità del Cazzola in ambito societario, risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Alfredo Cazzola la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00) ed alla Soc. Bologna FC 1909 SpA l'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

(131) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MARAZZINA (calciatore tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA' BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1801/825pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)

Con atto del 20.12.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Massimo Marazzina, tesserato con il Bologna Football Club 1909 S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell'art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sul quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 4.5.2007.

Alla riunione del 13.3.2008, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stesso ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ciascuno.

Il Sig. Marazzina, a mezzo del suo difensore, si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Dall'esame degli atti risulta difatti che il Marazzina non si sia limitato, così come prospettato nell'atto di deferimento, a pronunciare la frase di cui al capo di incolpazione, ma abbia articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi, che escludono sia il legittimo esercizio del diritto di critica sia la natura impetuosa delle stesse sia l'invocato fair play, rivelando, invece, di essere frutto di malanimo covato da tempo.

Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasi pubblicate, consone più ad una intervista ragionata che ad una dichiarazione rilasciata a caldo, e mai smentite: "*nelle ultime partite hanno avuto aiuti, per esempio qualche episodio e qualche rigore non dato. Guardo gli ultimi tre arbitri di Marassi e mi sembra che abbiano fatto cose che magari possono portare punti...siccome c'è più di un episodio, beh, allora a pensare male ti ci*

portano di conseguenza...ci metto anche il rigore non dato all'Albinoleffe contro il Napoli...magari qualcuno regalasse qualcosa pure a noi...Però basta poco per cambiare l'inerzia di un match e gli episodi bisogna guardarli. E valutarli bene". Il tenore delle dichiarazioni è più consono ad una intervista che ad uno sfogo ed esula dal diritto di critica costituzionalmente garantito.

Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all'atto di deferimento, in relazione sia al soggetto autore delle stesse sia all'attribuzione di fatti ben determinati dei quali non è stata provata la verità sia al contenuto delle stesse in quanto volte a negare la regolarità delle gare nonché l'imparzialità degli ufficiali di gara; attesa, altresì, l'inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive,

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Massimo Marazzina ed alla Società Bologna FC 1909 SpA, ai sensi dell'art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno, ai sensi della vigente normativa.

(132) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SALVATORI (dirigente tesserato Bologna FC 1909 SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D)) E DELLA SOCIETA' BOLOGNA FC 1909 SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI ART. 4 E 5) (nota n. 1802/824pf06-07/SP/ma del 20.12.2007)

Con atto del 20.12.2007, la Procura Federale ha deferito il Sig. Fabrizio Salvatori, dirigente del Bologna Football Club 1909 S.p.a., per aver rilasciato dichiarazioni, integranti la violazione di cui agli artt. 3, co. 1, e 4, co. 1 e 3, CGS, trasfusi nell'art. 5, co. 1, 5 e 6, lett. d), CGS, pubblicate sui quotidiani "Tuttosport" ed "Il Corriere dello Sport" del 13.5.2007.

Alla riunione del 13.3.2008, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, richiedendo applicarsi allo stesso ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ciascuno.

Il Sig Salvatori, a mezzo del suo difensore, si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso per il proscioglimento da ogni addebito.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Dall'esame degli atti risulta che le esternazioni del deferito, comunque circoscritte e seppur con toni pacati, hanno comunque insinuato l'esistenza di una sorta di disegno, ai danni del Bologna, per evitare che lo stesso partecipasse ai play off.

Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all'atto di deferimento, in relazione sia alla qualifica dirigenziale dallo stesso rivestita sia all'attribuzione di un fatto ben determinato del quale non è stata provata la verità; attesa, altresì, l'inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive,

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Fabrizio Salvatori ed alla Società Bologna FC 1909 SpA, ai sensi dell'art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, ai sensi della vigente normativa.

(178) - RECLAMO DELLA SOCIETA ASCD VECCHIO CASTAGNA QUARTO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA VECCHIO CASTAGNA-RIVAROLESE DEL

2.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Liguria - C.U. n. 47 del 21.2.2008 – Campionato 2^ Categoria).

Con reclamo de 25.2.2008, la ASCD Vecchio Castagna Quarto ha impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Liguria ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara disputata con la Rivarolese, in data 2.2.2008, per avere fatto partecipare alla stessa il calciatore Marano Luca, precedentemente squalificato per due (2) giornate con CU del Comitato Provinciale di Genova n. 33 del 24.1.2008.

Sostiene la reclamante che avrebbe fatto scontare la sanzione, maturata a seguito di espulsione nella gara del 19.1.2008, nelle giornate del 23.1.2008, in ragione dell'automatismo della squalifica conseguente all'espulsione, e del 26.1.2008.

Chiarisce inoltre l'istante che l'interpretazione data alla fattispecie aveva trovato il conforto del Direttivo del Comitato Provinciale e dello stesso Giudice Sportivo.

Alla riunione del 13.3.2008, l'appellante ha insistito per l'accoglimento della domanda.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Posto che la funzione interpretativa delle norme è prerogativa della sola Corte di Giustizia, è opportuno chiarire che l'art. 19, co. 10, CGS sancisce che al solo calciatore espulso dal campo è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica.

Dall'esame degli atti risulta, invece, che al Sig. Marano sia stato notificato il provvedimento di espulsione quando ormai la partita era finita e, pertanto, la norma richiamata risulta inapplicabile al caso di specie, potendo la squalifica essere eseguita solo a seguito della pubblicazione nel CU.

Per i motivi suddetti, alla data del 2.2.2008, il calciatore era squalificato e non aveva alcun diritto di partecipare alla gara.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto dalla ASCD Vecchio Castagna Quarto, confermando integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale.

Dispone l'incameramento della tassa versata.

(180) - RECLAMO DELLA SOCIETA GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA AKRAGAS-ENNA DEL 20.1.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 40 del 20.2.2008 – Campionato Allievi Regionali).

La società Enna Calcio, con atto del 24 gennaio 2008, aveva promosso reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Sicilia avverso la regolarità della gara Akragas – Enna del 20 gennaio 2008, campionato Allievi regionali.

La reclamante aveva eccepito la posizione irregolare del calciatore Agozzino Riccardo, che, avendo in precedenza partecipato a più della metà delle gare della prima squadra militante nel campionato Eccellenza, non aveva titolo di partecipazione alla gara in oggetto, giusto l'art. 34 comma 1 NOIF.

Il primo giudice, con decisione 20 febbraio 2008 C.U. n. 40, rilevato che il calciatore aveva partecipato a nove delle diciotto gare disputate dalla propria squadra nel campionato di Eccellenza e che tale numero non era superiore alla metà del totale, respingeva il reclamo, stante la posizione regolare del calciatore, che veniva affermata.

La società Enna Calcio impugna tale decisione, riproponendo lo stesso motivo di cui al reclamo.

Il ricorso è infondato.

Dalle distinte dei calciatori della società Akragas afferenti diciannove gare del campionato Eccellenza, acquisite agli atti, risulta infatti che il calciatore Agozzino Riccardo, ancorché

presente in diciassette gare, ha preso parte a nove di esse, rimanendo inutilizzato nelle restanti gare, con conseguente rispetto dell'art. 34 comma 1 NOIF.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.